

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE INSIEME E' PIU' BELLO APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. Nr. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Insieme è più bello APS";
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Druento (TO) in via Velasco 19. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta;
4. La durata dell'APS non è predeterminata. Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei voti prevista all'art. 11 del presente statuto sociale.

Art. 2 - Scopi ed oggetto sociale

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

L'APS si rivolge principalmente a bambini in età scolare e prescolare ed ai genitori interessati ad acquisire gli strumenti e le conoscenze inerenti agli scopi statutari. In particolare, l'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- la promozione di eventi ed attività (compresa quella didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nei settori di riferimento) tese alla formazione nel metodo scolastico e pedagogico montessoriano applicato alle materie scolastiche tradizionali;
- la promozione di attività extracurricolari, quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo la musica, l'arte, la botanica e le attività motorie;
- la promozione, diffusione ed utilizzo delle lingue italiano, inglese, spagnolo e francese;
- la realizzazione e l'organizzazione di convegni e festival, oltre che stage e corsi per il circuito degli associati, sia in Italia e all'estero;

Entrate - Direzione
Territoriale

[Handwritten signatures and initials]
AD

- partecipare e organizzare manifestazioni pubbliche, conferenze, mostre artistiche ed artigianali, incontri e scambi divulgativi per contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma educativo culturale;
- la collaborazione con Enti, università e altre istituzioni (soggetti nazionali ed internazionali), al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari;
- promuovere, sostenere e gestire asili (giardini d'infanzia, asili nel bosco), scuole libere di ogni ordine e grado in cui l'educazione si ispiri ai metodi statutari;
- promuovere e gestire attività educative per l'inclusione di bambini e bambine con caratteristiche particolari (diversamente abili) e/o condizioni di disattamento;
- ideologia e religione;
- contribuire come comunità educante alla costruzione di un mondo migliore, più sostenibile, più rispettoso delle persone e del territorio;
- promuovere la cultura ecologica orientata al rispetto dell'ambiente e ad una sana alimentazione.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al punto sopra e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr. 53, e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione al bullismo e al contrasto della povertà

AD



educativa;

- lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- attività e percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero), nonché momenti di socializzazione fra i soci;
- attività di realizzazione ed utilizzo di CD, pubblicazioni, volantini, gadget, web air, canali didattici su televisione, locali o dedicati in live-streaming via internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti internet, social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale;
- attività extracurricolari, laboratoriali (musica, arte, botanica, attività motoria) in ambiente naturale per favorire l'apprendimento e un sano sviluppo psico-fisico;
- attività di baby-sitting, assistenza e affiancamento al fine di curare le esigenze e necessità, anche in ambito scolastico, di bambini in età scolare e prescolare.

3. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice. L'APS potrà quindi organizzare, per la migliore realizzazione degli scopi sociali, attività commerciali a carattere secondario connesse alla attività istituzionali e gestire, a vario titolo, strutture e impianti di diversa natura curando eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande;
4. L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
6. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e

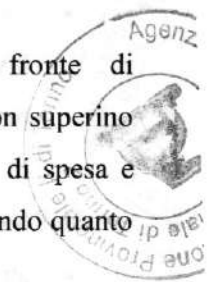
[Handwritten signatures and initials]
Ah

alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dall'articolo 46 del DPR nr. 445/2000 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dell'art. 17 del Codice;
8. Le qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
9. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
10. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

Art. 3 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm. ii;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.



Ufficio Territoriale
della Entrate - Direzione

2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017;
2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
3. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto all'istanza alla prima riunione utile alla presentazione della domanda;
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi





- aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica del socio, che è intrasmissibile;
 6. La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
 - senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 (quindici) giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
 7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci;
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega;
 9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessione o dell'esclusione;
 10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcuno diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS e alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli altri eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto, secondo l'articolo 9 dello Statuto, in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;



- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento, nei termini, della quota associativa.

Art. 7 - Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine di 15 giorni a far data dal 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 8 - Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- l'Organo per la Revisione Legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta la richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione si effettua per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della

prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice presidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;
5. L'Assemblea può essere svolta sia in presenza, che in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci che siano in regola con i pagamenti della quota associativa annuale;
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
9. Per i soci minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 10 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del



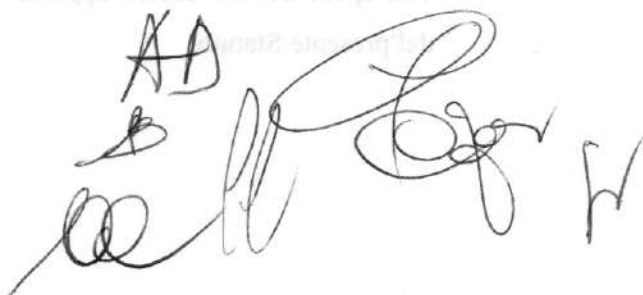
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (quando istituito per legge);
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (quando istituito per legge);
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti e deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'APS con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, with the first one being the most prominent and stylized. To the right of the signatures, there are some initials, possibly 'H' or 'W'. The handwriting is cursive and somewhat潦草.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri scelti in maggioranza tra i soci, che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili;
2. L'Assemblea, che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di membri che andranno a costituire il Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario. Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere affidate anche alla medesima persona;
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea dei Soci ordinaria e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci;
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote dei sociali annuali per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 del presente Statuto;





- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 dello Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
 9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri;
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto mediante comunicazione affissa in apposita bacheca dell'Associazione, può essere inoltrata anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;
 11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata;
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le imitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
 14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

Art. 13 - Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno;
2. Ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci;
3. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni

- con Enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi statuari;
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente;
 5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 12 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento;
2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 12 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;



AD

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Dlgs 117/2017 di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. L'Organo di controllo dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 – Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
 - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
 - se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet;
 - se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
 - il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Art. 18 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

Art. 20 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Disegno per
Antonio Don
Barry

AD
W